



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/07/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

CUCCARO MICHELE, Giudice

in data 19/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 151/2024 depositato il 04/04/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. entrate - Riscossione - Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220239003755572000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220239003755572000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220239003755572000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220239003755572000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220239003755572000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2017

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2024 depositato il 05/08/2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub n.° 151/2024 notificato, sia all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento, che all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione della Provincia di Trento, in data 7/03/2024, Ricorrente_1 impugnava, avanti questa Corte, l'avviso di intimazione n.° 11220239003755572000, notificatogli il 9/1/2024, afferente al mancato pagamento della cartella di pagamento n.° 11220190004411106000 e degli avvisi di accertamento esecutivi n.° 250T2HM000115 e n.° T2A01MR00411/2021 ad essa sottesi, dell'importo di € 22.359,79, eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici all'atto impugnato.

Parte ricorrente rappresentava, altresì, che era intervenuto il fallimento della società in accomandata semplice della quale egli risultava socio accomandatario, fallimento dichiarato dal Tribunale di Rovereto con sentenza n.° 4/2015 del 2/3/2015.

Detta procedura di fallimento era stata chiusa con decreto del Tribunale di Rovereto emesso il 23/12/2021 ed in seguito lo stesso contribuente aveva formalizzato richiesta di esdebitazione, mediante istanza depositata in data 17.11.2022.

In data 22/2/2023, il ricorrente veniva ammesso al beneficio dell'esdebitazione, ai sensi dell'art. 142 ss. della Legge fallimentare: con tale provvedimento venivano, infatti, dichiarati inesigibili, nei confronti dello stesso, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

In particolare, nel ricorso il ricorrente sosteneva di essere stato dichiarato fallito sia personalmente sia quale socio accomandatario della Società_1 con sentenza del Tribunale di Rovereto n.° 4/2015 a far data dal 2.3.2015 e di conseguenza i suoi beni sono entrati a far parte della gestione del Fallimento.

Egli chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento, essendo inesigibile la pretesa tributaria, avendo ottenuto il beneficio dell'esdebitazione con decreto del Tribunale di Rovereto – sez. fallimentare – 9.12.2020 pubblicato il 14.12.2020, ex art. 142 L.F..

Si costituiva a mezzo della relativa memoria soltanto Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento contestando, in modo analitico, le censure del ricorrente.

La fase cautelare si concludeva con l'accoglimento come da ordinanza del 3.5.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato da Ricorrente_1 contro l'atto impugnato, deve essere accolto essendo risultato fondato.

Ed, infatti, il Collegio, esaminata la vertenza alla base delle disposizioni legislative e giurisprudenziali esistenti in materia, reputa di condividere ed accogliere le tesi sostenute, analiticamente, dalla parte ricorrente e, quindi, di accogliere il gravame.

Sul punto, con carattere di decisiva assorbenza ad avviso di questa Corte, la pretesa creditoria è illegittima e non dovuta, in quanto le violazioni contestate al Ricorrente_1 non riguardano la posizione personale del contribuente, bensì, redditi assunti alla curatela fallimentare in seguito al fallimento personale del contribuente che era stato dichiarato fallito, sia personalmente, sia quale socio accomandatario della Società_1 con sentenza del Tribunale di Rovereto n.° 4/2015.

Il Giudice Delegato con provvedimento dd. 30.5.2016, autorizzava l'abbandono dell'autoveicolo e, in merito all'importo da lasciare a disposizione di Ric_1 ex art. 46 L.F., riteneva di pariificarlo alla somma incassata a titolo di lavoro dipendente, attesa la prestazione erogata in favore dei figli minori a titolo di assegno mensile di mantenimento ordinario, ed alle spese di vitto e alloggio del fallito, che aveva dovuto lasciare la propria casa di abitazione, messa all'asta, e trasferirsi altrove.

Dalla lettura dell'istanza e del provvedimento emesso, emerge che gli unici redditi non attratti al fallimento, erano l'autovettura ed il reddito da lavoro dipendente mentre tutti gli altri redditi diversi, ivi compresi i redditi da fabbricati e da partecipazioni e così pure tutto quanto caduto in successione in seguito alla morte della madre di Ric_1, compresi nel fallimento ed erano, quindi, inclusi nella dichiarazione dei redditi di impresa presentata dal curatore fallimentare.

Stesso ragionamento deve applicarsi alla cartella n.° 11220190004411106000 relativa all'imposta ipotecaria dell' anno 2017, stante il fatto che Ric_1 non aveva la disponibilità di alcun bene immobile, tutti attratti al suo fallimento personale e gestito dalla curatela fallimentare per effetto della sentenza di fallimento n.° 4/2015 e del provvedimento dd. 30.5.2016 a firma del G.D..

Le spese di giudizio in considerazione della peculiarità della vicenda, devono essere compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.